



TRIBUNALE DI MATERA

Prot. 1344

OGGETTO : CIRCOLARE SULLE MODALITA' OPERATIVE IN MATERIA DI OBBLIGATORIETA' DEL
PROCESSO CIVILE TELEMATICO IN AMBITO FALLIMENTARE

A seguito della introduzione delle norme sulla obbligatorietà del Processo Civile Telematico sono emerse alcune criticità che è opportuno chiarire fornendo le opportune indicazioni operative .

L'art. 16 bis D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 e successivamente modificato dal D.L. 90/2014, ha previsto che per i procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione dinanzi al Tribunale, a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite avviene esclusivamente mediante invio telematico e allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.

Il D.L. 83/2015 convertito nella L. 132/2015 ha introdotto il co.1 bis dell'art. 16 bis che prevede la possibilità di depositare telematicamente l'atto introduttivo e il primo atto difensivo.


Al comma 3 l'art. 16 bis prevede che nelle procedure concorsuali l'obbligo del deposito telematico degli atti e dei documenti si applica esclusivamente ai curatori, ai commissari giudiziali, ai liquidatori, ai commissari liquidatori e ai commissari giudiziali.

Dal combinato disposto delle norme suindicato emerge che per le PROCEDURE PREFALLIMENTARI

- il ricorso, quale atto introduttivo , possa essere depositato sia telematicamente che cartaceo, al pari dell'atto di costituzione;
- i depositi di successive memorie ed atti delle parti costituite dovrà avvenire comunque in forma telematica, non potendo applicarsi a tali procedure le limitazioni di cui al comma 3 dell'art. 16 bis ;
- Non potranno essere disposte eccezioni di cui al comma 9 dell'art. 16 bis se non in presenza di oggettive e specifiche ragioni, stanti le conseguenze sulla diversa natura dell'atto nativo "digitale" che soggiace alle disposizioni normative , anche regolamentari che ne disciplinano la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti di Matera e si pubblichi sul Sito Internet del Tribunale.

Matera, 08 giugno 2016


Il Presidente f.f.
Dott. Gaetano Catalani